

Direzione del personale – Ufficio III

Concorso pubblico, per titoli ed esame orale, per la copertura di n. 20 posti di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, area dei funzionari, famiglia economico, finanziario e contabile, da inquadrare nei ruoli del Ministero dell'Economia e delle Finanze, per le specifiche e straordinarie esigenze di interesse pubblico relative allo svolgimento, da parte del Dipartimento del tesoro, delle attività connesse alla Presidenza italiana del G7 nell'anno 2024 e ai negoziati europei e internazionali.

Frequently Asked Questions

1. Quali sono i titoli richiesti per partecipare alla procedura concorsuale?

Ai sensi dell'art. 2 del bando di concorso, per poter partecipare al concorso occorre possedere i seguenti titoli:

- Laurea triennale, ovvero laurea magistrale, specialistica, o titolo comunque denominato purché equiparato ai predetti titoli ed alle classi di laurea espressamente elencate dall'art. 2 lett. e) del bando;
- Dottorato di ricerca in materie giuridiche o economiche o in diritto europeo e internazionale, ovvero master di secondo livello in materie giuridiche ed economiche concernenti il diritto europeo e internazionale, come previsto dall'art. 2 lett. f).

2. È necessario essere in possesso di entrambi i titoli indicati dalle lett. e) ed f) dell'art. 2 del bando per poter partecipare?

Sì, per poter partecipare alla procedura selettiva occorre possedere **cumulativamente** entrambi i requisiti. Il bando di concorso, infatti, prescrive il possesso "**ulteriore**" dei titoli di cui all'art. 2 lett. f).

In merito, si fa presente, come riportato nel preambolo del bando di concorso, che la procedura concorsuale in esame è stata autorizzata dall'art. 20 comma 3-septies del D.L. n. 44/2023 (convertito con legge n. 74/2023), la quale prevede che per l'accesso alla selezione in oggetto sia richiesto "**il possesso, oltre che del titolo di studio previsto per il profilo professionale di inquadramento e della conoscenza della lingua inglese, anche di almeno uno dei seguenti requisiti: a) dottorato di ricerca in materie giuridiche o economiche o in diritto europeo e internazionale; b) master di secondo livello in materie giuridiche ed economiche concernenti il diritto europeo e internazionale**".

Ad ogni modo, l'indicazione di tali requisiti costituisce scelta della Amministrazione in applicazione dell'art. 35 e-ter) D.lgs. 165/2001, a mente del quale le Pubbliche Amministrazioni possono "**richiedere, tra i requisiti previsti per specifici profili o livelli di inquadramento di alta specializzazione, il possesso del titolo di dottore di ricerca o del master universitario di secondo livello o l'essere stati titolari per almeno due anni di contratti di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240**".

3. Ai fini dell'accesso al concorso, il diploma di specializzazione è equiparato al master di secondo livello e al dottorato? Posso utilizzare il diploma di specializzazione come titolo di accesso?

No, per la partecipazione al concorso il diploma di specializzazione non è equiparato ad uno dei titoli elencati all'art. 2 lett. f).

La norma di legge autorizzatoria della procedura, in ragione della specificità del profilo bandito, è chiara nel circoscrivere i titoli di accesso, senza includervene altri.

Pertanto, non è possibile spendere il diploma di specializzazione come titolo di accesso alla procedura.

4. A quanto ammonta il trattamento economico per il profilo professionale bandito?

Per il profilo professionale bandito è prevista la corresponsione del trattamento economico prevista dalla vigente contrattazione collettiva per l'inquadramento iniziale dei dipendenti dell'Area dei Funzionari.

Nello specifico, il trattamento economico complessivo risulta così determinato:

- retribuzione tabellare annuale lorda: euro **23.501,93**, erogata su 12 mensilità, cui aggiungere il rateo della 13^a mensilità;
- indennità di amministrazione: euro **5.097,60 (424,80 euro mensili)**, erogata su 12 mensilità;
- retribuzione accessoria: nella misura determinata dalla contrattazione collettiva nazionale e decentrata, i cui documenti pertinenti sono rinvenibili presso il sito istituzionale dell'Amministrazione.

5. Ci sono differenze retributive rispetto al profilo iniziale di inquadramento presso l'Area dei Funzionari?

No, non è previsto alcun trattamento differenziale rispetto all'inquadramento iniziale presso l'Area dei Funzionari.

Con l'entrata in vigore del nuovo ordinamento professionale, conseguente l'approvazione del CCNL Funzioni Centrali 2019/2021, non vi è più distinzione riguardo le fasce stipendiali dei dipendenti inseriti nella medesima Area.

Le fasce stipendiali sono state sostituite dai "differenziali stipendiali" attribuibili progressivamente nel corso della carriera, come disposto dall'art. 14 dell'attuale contratto collettivo nazionale vigente.

Inoltre, l'art. 13 del CCNL funzioni centrali dispone che *"Le aree sono individuate mediante le declaratorie che descrivono l'insieme dei requisiti indispensabili per l'inquadramento nell'area medesima. Le stesse corrispondono a livelli omogenei di competenze, conoscenze e capacità necessarie per l'espletamento di una vasta e diversificata gamma di attività lavorative, secondo quanto previsto dall'allegato A. All'interno dell'Area si ha equivalenza e fungibilità delle mansioni ed esigibilità delle stesse in relazione alle esigenze dell'organizzazione del lavoro".*

Pertanto, ai sensi dell'ordinamento professionale vigente, al momento della instaurazione del rapporto di lavoro tutti i dipendenti della medesima Area professionale sono inquadrati nel profilo

iniziale, senza alcuna distinzione retributiva corrispondente alle fasce stipendiali del previgente ordinamento.

6. La conoscenza della lingua inglese è indispensabile ai fini del superamento della prova orale?

Sì, la conoscenza della lingua inglese, in un grado non inferiore al livello di conoscenza B2 QCER, è imprescindibile ai fini del superamento della prova orale, trattandosi di un requisito di accesso ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. g) del bando.

Inoltre, si rammenta che ai sensi dell'art. 7 comma 2 del bando *“Il candidato è in ogni caso considerato inidoneo alla procedura, non procedendosi all'ulteriore prosieguo del colloquio, se viene accertata l'insufficiente conoscenza della lingua inglese secondo il livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue”* e che il successivo comma 3 precisa altresì che *“L'accertamento della lingua inglese, prescritto dall'art. 2 del bando quale requisito di accesso, e dell'ulteriore lingua straniera, per entrambe in un grado non inferiore al livello di competenza B2 di cui al Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue, verrà effettuato preliminarmente rispetto alle materie della prova orale”*.

7. Anche la conoscenza della seconda lingua è un requisito di accesso al concorso? È indispensabile per poter superare la prova orale?

No, la conoscenza della seconda lingua richiesta ai fini della prova orale non costituisce un requisito di accesso e, pertanto, la conoscenza della stessa non è richiesta ai fini della idoneità della prova orale.

La conoscenza della seconda lingua concorrerà alla determinazione del punteggio finale, secondo il peso che le verrà attribuito dalla Commissione esaminatrice, in sede di individuazione dei criteri di valutazione, rispetto alle altre materie della prova orale.